



## ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 35 del 14/07/2023

**OGGETTO:** Proroga, fino al 31/07/2023, dell'efficacia dell'Ordinanza Dirigenziale n. 956 del 15/06/2023 (prot. n. 339 del 15/06/2023), avente per oggetto: "Ammodernamento e potenziamento della ferrovia Alifana (oggi EAV S.r.l.). Realizzazione OO.CC. della sub-tratta Piscinola - Secondigliano da prog.va Km. ca 0+000,00 a progr.va Km. Ca 2+057,94. Istituzione temporanea, dal 19/06/2023 al 09/07/2023, del divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,0 tonnellate lungo l'Asse perimetrale di Melito- Scampia, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza della pila 22 del viadotto"

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con Ordinanza Dirigenziale n. 956 del 15/06/2023 (prot. n. 339 del 15/06/2023) è stato istituito, dal 19/06/2023 al 09/07/2023, il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,0 tonnellate lungo l'Asse perimetrale di Melito- Scampia, in entrambi i sensi di marcia:
  1. in direzione Napoli - Melito, sul tratto di Perimetrale compreso tra le uscite via Masoni e Scampia, con pre-segnalazione e segnalazione di divieto di accesso e percorso alternativo dal viale Umberto Maddalena, all'uscita via Masoni , e in corrispondenza della rampa di immissione dalla via Comunale Vecchia di Miano;
  2. in direzione Melito - Napoli, sul tratto di Perimetrale compreso tra le uscite Piscinola e Masoni, con obbligo di uscita a Piscinola e divieto di accesso da viale Piedimonte d'Alife (stazionamento autobus) verso via Masoni.per consentire l'ammodernamento e potenziamento della ferrovia Alifana (oggi EAV S.r.l.) mediante realizzazione OO.CC. della sub-tratta Piscinola - Secondigliano da prog.va Km. ca 0+000,00 a progr.va Km. Ca 2+057,94;
- la Soc. EAV, S.r.l., con nota 0023997-2023 del 12/07/2023, acquisita al protocollo generale del Comune al PG/2023/ 580076 del 13/07/2023, ha comunicato l'esigenza – per ultimare dette lavorazioni - di prorogare fino alla data del 31/07/2023 il dispositivo di circolazione di cui alla citata Ordinanza Dirigenziale progressivo annuale n. 956 del 15/06/2023.

**Ritenuto** che, per le motivazioni sopra riportate, si rende necessario adottare la disciplina di circolazione riportata nella parte dispositiva del presente atto;

#### Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

#### Visti:

- la nota prot. PG/2023/563211 del 07/07/2023 con allegato verbale di riunione del 06/07/2023;
- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, Nuovo Codice della Strada;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n base a.495 del 16 dicembre 1992 smi, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali,

### ORDINA

**Prorogare** fino al 31/07/23, l'efficacia del dispositivo di circolazione istituito con Ordinanza Dirigenziale n. 956 del 15/06/2023 (prot. n. 339 del 15/06/2023).

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente

dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento. E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico ed al Servizio Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori. Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità. Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato. Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da  
Il Dirigente  
Ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.